

Allegato 1

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
REGOLAMENTO (CE) 1698/2005

Bando misura 225
Pagamenti per interventi silvo-ambientali
Fondi 2012
Marzo 2012

Indice:

1. Denominazione, codice e obiettivi della misura
 2. Soggetti ammessi a presentare domanda e condizioni di accesso
 3. Tipologie di azioni ammissibili
 4. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso
 5. Localizzazione degli interventi
 6. Dimensione dell'intervento
 7. Impegni
 8. Forma del sostegno
 9. Rispetto della condizionalità
 10. Riduzioni ed esclusioni
 11. Calcolo delle superfici
 12. Risorse finanziarie
 13. Adempimenti procedurali
 14. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale
- Allegati

1. Denominazione, codice e obiettivi della misura

Denominazione: Pagamenti per interventi silvo-ambientali (Art. 36, b.v/art. 47 Reg. (CE) 1698/2005)

Codice della misura: 225

Obiettivi: l'obiettivo specifico che la misura persegue prioritariamente, è la "conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate". La misura, inoltre, contribuisce anche al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici: "contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici" e "riduzione dell'erosione del suolo".

2. Soggetti ammessi a presentare domanda e condizioni di accesso

In base a quanto stabilito nel PSR della Regione Toscana, al paragrafo 7 della scheda di misura, sono ammessi a presentare domanda di aiuto e a beneficiare del premio i seguenti soggetti i selvicoltori, intesi come le persone fisiche o giuridiche di diritto privato, singoli o associati, Comuni, singoli o associati (siano essi proprietari o affittuari o gestori di terreni forestali di loro proprietà o di loro associazioni) che conducono a qualunque titolo superfici boscate o aree assimilate a bosco.

In particolare possono presentare domanda di aiuto tutte le persone fisiche o giuridiche di diritto privato, che hanno in possesso boschi di proprietà privata o di proprietà di Comuni e loro associazioni o di Comunità Montane.

Non possono presentare domanda le imprese singole o associate che risultano essere in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2004/C244/02 così come indicato al successivo paragrafo 4.1 "Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà".

Tutto quanto sopra riportato deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre deve essere posseduto e verificato prima dell'assegnazione (in questa fase la verifica va fatta con riferimento anche al momento della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

Tali soggetti, per poter presentare domanda di aiuto devono:

- i. possedere il fascicolo aziendale, costituito ai sensi del DPR 503/99, ed essere iscritti all'anagrafe regionale sul sistema informativo di Artea;
- ii. devono dichiarare di essere consapevoli che sono ammissibili a sostegno unicamente gli impegni a valere su terreni in possesso del richiedente in base a uno dei titoli di possesso elencati al successivo paragrafo 4 "Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso";
- iii. devono dichiarare di essere consapevoli che, per essere ammessi al sostegno, devono essere in possesso dei requisiti di accesso relativi ai beneficiari di cui al paragrafo 2.1 ("Condizioni di accesso relative ai beneficiari") dell'Allegato al del Documento Attuativo Regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, Revisione 14 (approvato con DGR n. 685 del 19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6/09/10, n. 992 del 22/11/2010, n. 78 del 21/02/2011, 259 del 18/04/2011, 523 del 27/06/2011, 647 del 25/7/2011, n. 888 del 24/10/2011, n. 1042 del 28/11/2011 – così come modificata dalla la DGR n. 1083 del 05/12/2011, n. 19 del 16/01/2012, di seguito indicato come DAR) e sotto elencati (ad esclusione dei beneficiari di diritto pubblico):
 1. non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari. L'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di Società in nome collettivo o società semplice, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di Società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di Società o consorzio;
 2. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo

e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente (requisito non pertinente per le imprese agricole);

3. non aver ricevuto aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea secondo quanto previsto dal DPCM 23/05/2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato.

Il possesso dei beni immobili di cui al precedente capoverso ii) deve essere verificato prima dell'atto di assegnazione (con riferimento esclusivo alla situazione di questo momento e non a quella della domanda di aiuto) e a tale data il beneficiario deve produrre titoli che garantiscano il possesso dei terreni oggetto di impegno per tutta la durata dello stesso.

I requisiti di accesso di cui ai punti 1 e 2 del precedente capoverso iii) devono essere posseduti, attestati (anche mediante dichiarazione sostitutiva) e verificati prima dell'assegnazione e prima del saldo degli aiuti.

Il requisito di accesso di cui al punto 3 del precedente capoverso iii) deve essere posseduto, attestato (anche mediante dichiarazione sostitutiva) e verificato prima dell'assegnazione degli aiuti.

Inoltre, devono rispettare quanto previsto nei paragrafi successivi del presente bando e nel PSR della Toscana 2007/2013.

3. Tipologia di azioni ammissibili

La misura vuole incentivare l'assunzione volontaria di impegni silvoambientali più onerosi rispetto a quanto stabilito dalla normativa forestale vigente (vedi tabella 2), e finalizzati all'esecuzione di operazioni colturali straordinarie: tali impegni aggiuntivi comportano oneri gestionali supplementari rispetto alle normali pratiche di gestione selvicolturali dei boschi e delle aree assimilate.

La misura compensa i mancati redditi e/o i costi aggiuntivi sostenuti da coloro che assumono volontariamente detti impegni ed eseguono gli interventi ad essi collegati.

Gli impegni individuati sono in linea con quanto previsto dal documento "Criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali. ai fini dell'applicazione della misura "pagamenti silvo-ambientale" (Decreto 21 gennaio 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e, fatto salvo per quanto riportato alla successiva lettera b), prevedono che l'esecuzione degli interventi avvenga in contemporanea con i normali tagli selvicolturali.

In particolare, la misura è articolata nelle seguenti azioni, ognuna delle quali prevede uno o più interventi a cui sono collegati gli impegni previsti e di seguito descritti:

a) Selezione delle specie soggette ad utilizzazione

L'impegno è volto a garantire che la selezione delle piante da sottoporre al taglio sia effettuata con criteri non solo economici ma tali da permettere la valorizzazione ambientale dei soprassuoli e un aumento della loro biodiversità, favorendo nel lungo periodo una loro maggiore diversità specifica e, conseguentemente, una maggiore stabilità ecologica.

E' richiesto il rilascio di piante di valore (per dimensione, età o specie) che normalmente sono invece intensamente utilizzate, o il taglio di piante senza valore commerciale che normalmente vengono rilasciate in piedi ma che rappresentano elementi di rischio o di degrado delle formazioni forestali naturali.

Rientrano in questa azione i seguenti interventi e impegni silvoambientali:

- i. Rilascio, nei cedui o nelle fustaie, in occasione dei tagli di utilizzazione finale e in aggiunta rispetto a quanto stabilito dal Regolamento forestale della Toscana (art. 12 del DPGR n. 48/R del 08/08/03 e s.m.i.), di una o più piante a ettaro scelte tra quelle appartenenti ad essenze di maggior età e/o diametro e/o di pregio, preferendo quelle con cavità-nido. Le piante da rilasciare non possono essere individuate tra quelle di robinia, ontano, salice, nocciolo o pioppo o appartenenti alle specie di cui al successivo punto iii) (piante alloctone e/o senza valore commerciale). È ammissibile a pagamento il rilascio di massimo due piante ad ettaro in più rispetto a quanto previsto dal Regolamento Forestale purchè siano aggiuntive rispetto al

numero minimo di matricine indicato nel regolamento forestale o negli atti autorizzativi rilasciati ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i.;

- ii. Rilascio, nei cedui o nelle fustaie e in occasione dei tagli boschivi di diradamento o di utilizzazione finale, di un numero di piante che va da un minimo di 5 a un massimo 10 ad ettaro in aggiunta rispetto a quanto stabilito dal Regolamento Forestale della Toscana (art. 12 del DPGR n. 48/R del 08/08/03 e s.m.i.), scelte tra quelle appartenenti alle specie sporadiche indicate nel citato articolo e individuate secondo i criteri in esso definiti. Al fine del rispetto di questo impegno, possono essere conteggiate solo le piante della/delle specie per le quali, all'interno dell'area interessata, siano stati superati i limiti minimi di densità previsti dal Regolamento Forestale vigente. Le piante aggiuntive possono essere sia distribuite all'interno della superficie del bosco, sia aggregate in gruppi, purchè sia presente almeno un gruppo ad ettaro di superficie oggetto di impegno.

In entrambi i casi sopra riportati, sia le piante individuate ai fini del rispetto di quanto stabilito nel Regolamento forestale, sia le piante aggiuntive previste, devono essere georeferenziate e marcate al momento dell'esecuzione degli interventi collegati agli impegni. Nel caso in cui non sia possibile eseguire la georeferenziazione con GPS a causa delle condizioni stazionali che non permettono l'utilizzo di tale tecnologia, le piante devono essere comunque contrassegnate e indicate su cartografia in modo tale da renderle comunque facilmente individuabili.

Nella scelta delle piante aggiuntive da rilasciare occorre preferire gli individui di maggiori età e dimensioni;

- iii. Asportazione, nei boschi cedui coniferati o nelle fustaie a prevalenza di latifoglie, delle piante di specie alloctone, di Pino d'Aleppo, marittimo, nero e laricio, e di tutte le piante di conifere secche in piedi, deperienti, ecc., senza valore commerciale e ad alta infiammabilità, inserite nelle formazioni boscate, per la valorizzazione delle specie autoctone. Tali interventi devono essere effettuati in contemporanea al taglio di diradamento della fustaia o di utilizzazione finale del ceduo. Nel dettaglio:

- nei cedui coniferati devono essere eseguiti obbligatoriamente tutti gli interventi facoltativi atti a contenere la diffusione delle specie sopra elencate, compreso il taglio della rinnovazione e delle piante a fine turno o che possono danneggiare lo sviluppo delle latifoglie autoctone, nei limiti e con le modalità riportate nella colonna "*Impegni silvoambientali previsti dalla misura*" di cui all'Allegato A "*Riepilogo e confronto tra baseline e impegni aggiuntivi*" del presente Bando e nel rispetto di quanto riportato all'articolo 26 "Taglio dei boschi cedui coniferati" del Regolamento forestale della Toscana;
- nelle fustaie a prevalenza di latifoglie, devono essere asportate le piante di specie alloctone, di Pino d'Aleppo, marittimo, nero e laricio, e di tutte le piante di conifere secche in piedi, deperienti, ecc., senza valore commerciale e ad alta infiammabilità, nei limiti e con le regole di cui agli art. 10 "Disposizioni generali per l'esecuzione dei tagli boschivi" e 30 "Taglio di diradamento o sfollo delle fustaie" del Reg. Forestale della Toscana.

L'indennità riconosciuta è differenziata in base al grado di presenza delle specie oggetto di taglio (vedi tabella 1). L'impegno è attuabile anche in caso di fustaie (a prevalenza di latifoglie) sopra ceduo.

Si prevede il taglio di almeno 5 piante ad ettaro (sia vive che secche o deperienti) e, nei cedui, lo svolgimento di tutte le attività di riduzione della diffusione della rinnovazione di queste specie. Interventi di intensità minore non danno diritto all'indennità.

Nell'esecuzione degli interventi dovrà essere garantito il taglio e l'asportazione di tutte le piante delle specie sopra indicate, anche se di diametro inferiore ai 10 centimetri, mentre, nel conteggio delle piante ai fini della determinazione dell'importo dell'indennità riconoscibile, sono da considerare solo quelle con diametro, misurato a petto d'uomo, superiore ai 10 centimetri.

Nel caso degli interventi di cui alla precedente lettera a.iii) le piante senza valore commerciale tagliate (durante il periodo di impegno) non possono essere destinate alla vendita.

Le piante rilasciate ai sensi delle azioni a.i) non possono essere conteggiate anche per il rispetto dell'azione a.ii);

b) *Ripuliture e sfalcio di vegetazione arbustiva ed erbacea nei boschi e altri interventi per la tutela della biodiversità strutturale.*

La ripulitura della vegetazione arbustiva ed erbacea presente all'interno delle formazioni forestali è finalizzata a favorire la presenza di radure ed aree di margine, al fine di conservare aree ad elevata valenza naturalistica e di diversità biologica, ormai poco diffusi a causa della progressiva espansione dei boschi. La salvaguardia di queste aree è finalizzata a preservare la struttura, composizione, mosaico e caratteristiche storiche del paesaggio nonché a preservare habitat importanti per la fauna selvatica. Rientrano in questa azione i seguenti impegni silvoambientali:

- i. Taglio della vegetazione arbustiva delle aree aperte all'interno dei boschi o delle aree assimilate a bosco quando ricomprese o adiacenti ad un bosco.

Tali impegni, possono essere attuati sia all'interno delle aree aperte ricomprese nei boschi e che non ne interrompono la continuità, sia nelle aree assimilate a bosco ad essi adiacenti.

È prevista l'esecuzione di un intervento di decespugliamento al primo anno di impegno e di almeno altri 3 interventi decespugliamento nell'arco del residuo periodo di impegno, eseguiti ad anni alterni (al terzo, al quinto e al settimo anno di impegno).

Gli interventi dovranno essere eseguiti al di fuori dei periodi riproduttivi della fauna e adottando tutti gli accorgimenti per la salvaguardia dei nidi e degli animali selvatici (uso di barre o catene di involo).

c) *Gestione dei residui di lavorazione delle utilizzazioni*

Una gestione dei residui colturali più consona con le esigenze di protezione del suolo e del bilancio generale del carbonio, soprattutto in situazioni difficili e quando riguarda gli assortimenti che non risultano economicamente convenienti (biomassa di piccole dimensioni, cimali, piccoli rami e ramaglia, legname di specie senza valore commerciale), rappresenta un importante valore aggiunto ambientale nell'esecuzione degli interventi di diradamento o utilizzazione dei boschi. Inoltre contribuisce alla salvaguardia della biodiversità riducendo il rischio di incendi. Rientrano in questa azione i seguenti impegni silvoambientali:

- i. Obbligo su tutta la superficie aziendale oggetto di interventi colturali durante il periodo di impegno, di asportazione o di cippatura e/o sminuzzatura (manuale o meccanica), con conseguente distribuzione sul terreno, dei residui degli interventi selvicolturali e divieto di abbruciamento in situ dei residui stessi (tranne che per motivi di ordine fitopatologico). Tali impegni devono essere attuati al momento del taglio di diradamento o di utilizzazione dei boschi cedui o delle fustaie.

L'impegno si concretizza nell'esecuzione della cippatura e/o sminuzzatura dei residui colturali derivanti dai tagli boschivi, anche quando non sono economicamente convenienti e al conseguente spargimento sul letto di caduta o asportazione fuori dal bosco. Ciò in alternativa alla loro sistemazione in cumuli o andane previsti dalla normativa regionale o dell'abbruciamento in situ.

Al fine di individuare il rispetto di quanto sopra, all'interno del popolamento forestale oggetto dell'impegno dopo l'esecuzione degli interventi non devono essere presenti andane o cumuli di ramaglie o altri residui colturali e, nel caso in cui non siano stati asportati, devono essere uniformemente distribuiti sul terreno in pezzi che mediamente hanno una lunghezza massima di 1 metro e diametro massimo di 5 cm.

d) *Impatto dell'uso dei boschi e delle utilizzazioni sul suolo, sulla vegetazione arbustiva, sulla rinnovazione e sulla fauna selvatica*

Le diverse tecniche utilizzate per l'esecuzione degli interventi selvicolturali (segnatamente quelle di concentramento ed esbosco) hanno un impatto diversificato sull'ambiente, sia in termini di danno al suolo che alla flora e alla fauna selvatica. L'uso di trattori per lo strascico o per l'esbosco con gabbie può comportare, infatti, un'elevata azione di disturbo della fauna selvatica (soprattutto durante i periodi di riproduzione) e danni al suolo dovuti al compattamento e alla formazione di solchi dovuti al transito, con conseguente maggiore facilità dell'instaurarsi di fenomeni erosivi superficiali.

Pertanto, la scelta di sistemi di concentramento ed esbosco meno impattanti ha riflessi importanti sulla biodiversità e sulla salvaguardia del suolo dall'erosione. Rientrano in questa azione i seguenti impegni silvoambientali:

- i. Utilizzazione per il concentramento o l'esbosco di animali da soma, di gru a cavo, di risine, in sostituzione di mezzi meccanici (trattori o simili).

Tali impegni possono essere attuati al momento del taglio di diradamento o di utilizzazione dei boschi cedui o delle fustaie.

La superficie oggetto dell'impegno deve essere chiaramente individuata e interamente interessata dall'utilizzo di una o più delle modalità di esbosco sopra indicate e collegate all'impegno. La documentazione consegnata in fase di domanda di pagamento (e di cui al successivo paragrafo 13.7.2) deve anche dimostrare la coerenza con l'utilizzo dichiarato (in termini di quantità di materiale esboscato e di tempo di utilizzazione delle forme di esbosco individuate). Nel caso di uso in proprio dei mezzi di esbosco individuati, il beneficiario deve dimostrare o di averli tra le dotazioni aziendali o l'eventuale affitto delle stesse, tramite i documenti di cui al successivo paragrafo 13.7.2. Di quanto sopra andrà dato atto sia nella relazione consegnata in fase di completamento sia nella dichiarazione allegata alla domanda di pagamento.

Ai fini del rispetto degli impegni di cui al presente punto, l'uso di trattori o di altri mezzi è consentito unicamente se a completamento delle operazioni effettuate con i mezzi/animali oggetto dell'impegno e se utilizzati su strade, piste (temporanee o permanenti), piazzali.

ANNOTAZIONI (comuni a tutte le azioni)

E' consentita la contemporanea adesione su una stessa superficie ad una o più delle azioni sopra riportate e ad uno o più degli impegni in cui esse sono articolate, nei limiti massimi dell'indennità ammissibile ad ettaro previsto dal successivo paragrafo 8 "*Forma del sostegno*".

In ogni caso, occorre garantire il rispetto di quanto riportato nell'Allegato A "*Riepilogo e confronto tra base-line e impegni aggiuntivi*" del presente Bando.

3.1 Sistema di controllo degli impegni

Il rispetto dei singoli impegni assunti dal beneficiario ai sensi della presente misura è verificabile tramite visite in loco con esame documentale.

I beneficiari, infatti, sono tenuti a documentare le attività svolte e collegate agli impegni assunti tramite utilizzo di quaderni delle attività colturali svolte, secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato B), e della documentazione allegata alle domande di pagamento.

Tale documentazione costituisce la base d'informazione del sistema di controllo svolto per conto dell'Autorità di gestione.

Il sopralluogo sulle superfici soggette ad impegno, tramite l'esame di elementi selvicolturali riscontrabili oggettivamente, ha la finalità di confermare o meno la veridicità di quanto riportato negli elementi documentali e, più in generale, il corretto adempimento agli impegni a carico del beneficiario.

L'ente competente eseguirà almeno 2 sopralluoghi nell'arco del periodo di impegno, oltre a quelli previsti dal reg. 65/11 e s.m.i. ed eseguiti da ARTEA. Tali sopralluoghi, allo scopo di verificare il rispetto degli impegni presi, devono essere effettuati dopo il secondo anno di impegno ed entro la conclusione del periodo di impegno, tenendo conto di quanto riportato nel cronoprogramma.

4. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso

Oltre a quanto detto nel paragrafo precedente in merito ai singoli impegni, ai fini del presente bando valgono anche le seguenti ulteriori limitazioni ed esclusioni:

- a) la durata dell'impegno è di 7 anni a decorrere dalla data dell'atto di assegnazione emesso dall'Ente competente;
- b) l'aiuto sarà concesso solo per attività intraprese dopo l'emissione atto di assegnazione;

- c) non sono considerati ammissibili impegni e attività diversi da quelli elencati al precedente paragrafo 3;
- d) l'impegno può riguardare anche solo una parte della superficie forestale in possesso del richiedente purchè nei limiti dei 15 ettari totali previsti nel successivo paragrafo 6 "*Dimensione dell'intervento*" e nel rispetto di quanto indicato alla lettera c) del precedente paragrafo 3;
- e) in fase di presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve specificare quali impegni intende assumere;
- f) in fase di completamento della domanda di aiuto occorre presentare un programma (*Programma degli impegni*) nel quale siano indicate, per ognuno dei 7 anni di impegno, le superfici oggetto dei singoli impegni da cui dipende il calcolo dell'indennità e il cronoprogramma di esecuzione degli interventi ad essi collegati;
- g) l'esecuzione degli interventi collegati agli impegni deve essere distribuita nell'arco del settennio. A tal fine il richiedente deve prevedere e garantire che la superficie interessata agli interventi collegati corrisponda:
- alla fine del 2° anno di impegno ad almeno il 15% di quella complessivamente interessata dagli impegni nell'arco dei 7 anni;
 - alla fine del 4° anno di impegno ad almeno il 40% di quella complessivamente interessata dagli impegni nell'arco dei 7 anni, fermo restando il rispetto della prescrizione riferita al 2° anno;
 - alla fine del 6° anno di impegno ad almeno il 70% di quella complessivamente interessata dagli impegni nell'arco dei 7 anni, fermo restando il rispetto della prescrizione riferita al 2° e al 4° anno;
- h) nel periodo di impegno e nel rispetto delle percentuali indicate al punto precedente e di quanto riportato nel presente bando, il beneficiario può modificare la tempistica di esecuzione degli interventi previsti purchè ne dia comunicazione all'Ente competente in sede di domanda di pagamento e purchè le modifiche siano in linea con le previsioni del Piano di gestione, siano eseguibili ed autorizzate, pena la restituzione dei pagamenti ricevuti fino a quel momento per gli impegni eseguiti in difformità a quanto inizialmente autorizzato;
- i) sono ammissibili unicamente impegni assunti su di terreni classificati bosco o aree assimilate a bosco (ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i) in possesso del richiedente in proprietà, usufrutto, locazione/affitto, concessione, convenzione (anche attraverso forme consortili), gestione di patrimoni collettivi. I titoli a dimostrazione del possesso devono essere registrati o in forma di atto pubblico;
- j) il possesso dei terreni collegati agli impegni deve essere verificato prima dell'atto di assegnazione e prima del pagamento annuale dell'indennità. Al momento del completamento della domanda di aiuto, il beneficiario deve produrre titoli che garantiscano il possesso dei terreni oggetto dell'impegno per tutta la durata dell'impegno settennale previsto dal presente documento e dal bando di misura;
- k) sono escluse dall'aiuto le foreste di proprietà di Stato e Regione;
- l) l'impegno di cui al precedente punto 3.c "*Gestione dei residui di lavorazione delle utilizzazioni*" non è ammissibile nei castagneti da frutto che siano oggetto nel periodo di impegno di soli interventi culturali ordinari, ma è ammissibile per i castagneti abbandonati interessati da operazioni di recupero;
- m) tutti gli interventi collegati agli impegni devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
- n) l'adesione alla misura, così come meglio specificato al successivo paragrafo 9, comporta l'applicazione di quanto previsto al comma 1 dell'art 51 del Reg. CE n. 1698/05 e il rispetto del regime di condizionalità nell'insieme dell'azienda del beneficiario;
- o) le Società e le ditte individuali la cui attività è inserita tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria sono tenute a presentare bilanci relativi ai tre anni precedenti alla presentazione della domanda al fine di dimostrare le condizioni di cui al successivo paragrafo 4.1 "*Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà*";

- p) il richiedente deve dotarsi, per le aree oggetto di impegno ed entro l'emissione dell'atto di assegnazione, di un piano di gestione forestale o un piano dei tagli approvato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 48 della L.R. 39/00 e s.m.i. e che preveda gli interventi collegati agli impegni assunti ai sensi del presente bando, pena la decadenza dalla domanda di aiuto presentata. Il piano deve avere durata almeno pari alle annualità in cui è prevista l'esecuzione degli interventi collegati agli impegni e indicati nel cronoprogramma. Se il Piano non comprende tutto il settennio, è possibile presentare comunque domanda di accesso alla misura solo a condizione che tutti gli interventi collegati agli impegni per i quali richiede il premio siano realizzati entro la scadenza del Piano e si garantisca per gli anni residui il rispetto degli impegni assunti;
- q) nel caso in cui il Piano non comprende tutto il settennio di impegno e il richiedente:
- preveda al momento della domanda iniziale l'adesione all'azione 3c) del bando;
 - intenda, nel periodo di impegno successivo alla scadenza del Piano di gestione o dei tagli vigente al momento dell'atto di assegnazione, eseguire tagli di diradamento o di utilizzazione dei boschi cedui o delle fustaie su superfici diverse da quelle già soggette a impegno;
- il richiedente è tenuto ad adottare un nuovo Piano di gestione o dei tagli e a rispettare nel periodo di impegno residuo, su tutte le ulteriori superfici oggetto di tagli selvicolturali di cui sopra, gli impegni previsti dall'azione 3c), anche se non dovesse richiedere o accedere all'ampliamento ai sensi delle successive lettere t) ed u).
- Sulle nuove superfici oggetto di impegno inserite nel nuovo Piano può essere richiesto l'ampliamento degli impegni ai sensi e alle condizioni previste dalle lettere t) ed u) del precedente paragrafo 4;⁽¹⁾
- r) l'indennità, per l'ammontare stabilito al successivo paragrafo 8 "*Forma del sostegno*", viene riconosciuta su tutta la superficie boscata (boschi e aree assimilate così come definiti dall'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i.) interessata almeno una volta nel periodo di impegno, da uno degli interventi collegati agli impegni silvoambientali assunti, fatto salvo quanto specificatamente previsto al precedente punto 3.b "*Ripuliture e sfalcio di vegetazione arbustiva ed erbacea nei boschi e altri interventi per la tutela della biodiversità strutturale*";
- s) il beneficiario non può diminuire nel periodo di impegno la superficie ammessa a pagamento. Se nel corso del settennio la superficie ammessa a pagamento diminuisce, il beneficiario deve restituire gli importi fino a quel momento ricevuti per le superfici in diminuzione. Qualora a causa della diminuzione delle superfici e dei relativi pagamenti non sussistano più le condizioni di ammissibilità, anche per quanto riguarda la superficie minima a impegno, il beneficiario deve restituire la totalità dei pagamenti ricevuti fino a quel momento;
- t) ai sensi dell'art.10 comma 4 del Reg.CE 65/11 nel corso del periodo coperto da un impegno non è possibile sostituire le particelle che beneficiano del sostegno con altre, seppur aventi caratteristiche analoghe, salvo casi di forza maggiore;
- u) durante il periodo di impegno è possibile estendere l'impegno stesso a nuove superfici (purchè non ancora interessate dagli interventi collegati agli impegni) solo se nell'annualità finanziaria in cui si chiede l'ampliamento le somme a disposizione per la misura non sono completamente utilizzate per il finanziamento di nuove domande;
- v) sulle superfici oggetto di ampliamento, se ammissibili, gli impegni decorrono dalla data del nuovo atto di assegnazione e non danno origine ad un nuovo impegno settennale, ma godono dei benefici per il restante periodo di impegno;
- w) nel caso in cui nel corso della durata dell'impegno, gli impegni assunti diventino obbligatori a seguito di adozione di normativa regionale, nazionale o comunitaria più restrittiva, il pagamento relativo a quelli stessi impegni decade dal momento dell'effettiva entrata in vigore del provvedimento, senza il recupero delle somme percepite fino a quel momento;
- x) le attività collegate agli impegni possono essere intraprese solo dopo l'emissione dell'atto di assegnazione.

Il riconoscimento dell'indennità ai sensi della presente bando esclude la possibilità da parte del richiedente di accedere ai contributi di cui alle misure 226 (limitatamente a tutti gli interventi di prevenzione) e 227 per la stessa superficie e la stessa tipologia di intervento.

⁽¹⁾N.d.r. Lettera q) modificata con decreto n. 997 del 19 marzo 2012

Clausole di revisione

L'art. 46 del reg.(CE) n.1974/2006 prevede una clausola di revisione per gli impegni assunti a norma dei pagamenti silvoambientali al fine di garantire l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti prescritti dalla legislazione.

A partire dal 2012 è prevista un'ulteriore clausola di revisione per gli impegni assunti per un periodo fra cinque e sette anni, per i pagamenti silvoambientali, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo.

Se tali adeguamenti non sono accettati dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

4.1- Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà

Ai fini del presente bando non sono considerate imprese in difficoltà, e quindi possono presentare domanda (di aiuto o di pagamento), quelle che presentano i requisiti sotto indicati:

- I) Società e ditte individuali la cui attività è inserita tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria:
 - a) le Società a responsabilità limitata che, contemporaneamente, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari non abbiano perso più della metà del capitale sociale e che nel corso degli ultimi dodici mesi non abbiano perso più di un quarto di tale capitale;
 - b) le Società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della Società, ovvero le ditte individuali, che, contemporaneamente, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari non abbiano perso più della metà del capitale sociale e che nel corso degli ultimi dodici mesi non abbiano perso più di un quarto di tale capitale;
 - c) tutte le altre Società e le ditte individuali per le quali non ricorrono le condizioni per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza;
- II) Società e imprese di nuova costituzione, che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati, e imprese che non hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria ma hanno l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., che presentino:
 - a) il Certificato di Vigenza (rilasciato dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.) dal quale risulti che in capo alla Società o all'impresa non risultano stati fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che negli ultimi 5 anni non risultano in capo alla Società o all'impresa dichiarazioni di stati fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
 - b) Visura Protesti (rilasciata dall'Ufficio Protesti della C.C.I.A.A.) che attesti l'assenza di protesti o di stati di insolvenza in capo alla Società o all'impresa;
- III) Imprese che non hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e non hanno l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., che presentino:
 - a. Visura Protesti (rilasciata dall'Ufficio Protesti della C.C.I.A.A.) che attesti l'assenza di protesti o di stati di insolvenza in capo alla Società o all'impresa;
 - b. una dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che in capo al richiedente non esistono dichiarazioni di stati fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

5. Localizzazione degli interventi

Tutto il territorio regionale nei terreni classificati bosco (compreso le aree assimilate) ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i. "Legge Forestale della Toscana".

Nel caso che un' UTE/UPS sia situata nella zona di confine tra due o più regioni sono ammesse a pagamento solo le particelle ricadenti nel territorio toscano.

6. Dimensione dell'intervento

Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 8 "*Forma del sostegno*", relativamente agli importi minimi e massimi dell'indennità concedibile, si applicano le seguenti prescrizioni in merito alle dimensioni dell'intervento:

- la superficie minima interessata dagli impegni durante l'intero periodo di 7 anni è di 15 ettari di superficie boscata (compreso le aree assimilate), non sostituibili;
- non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento.

7. Impegni

Tramite la sottoscrizione della richiesta di adesione alla misura tramite DUA, il richiedente si impegna a mantenere gli impegni assunti e quanto altro previsto nel presente bando o nel DAR per almeno 7 anni a partire dalla data dell'atto di assegnazione emesso dall'Ente competente.

I beneficiari hanno si impegnano, inoltre, a:

- presentare annualmente tramite DUA una domanda di pagamento;
- la tenuta di tutta la documentazione a dimostrazione dei requisiti di accesso e priorità per tutto il periodo d'impegno;
- tenere ed aggiornare i Registri aziendali (di cui all'Allegato B al presente Bando) nei quali siano riportati cronologicamente le date e le modalità degli interventi collegati agli impegni; le registrazioni riguardano tutti gli interventi forestali effettuati sulle superfici oggetto di impegno. I Registri, disponibili nel sistema informativo di ARTEA, devono essere stampati dai detentori dei fascicoli aziendali e consegnati ai richiedenti ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal bando;
- conservare per almeno tre anni oltre la scadenza dell'impegno;
- ottemperanza agli adempimenti previsti al paragrafo 5.3.2.1 del P.S.R così come riportato alla deliberazione G.R n. 745/07, riguardo alla condizionalità;
- conservare il possesso delle superfici per cui è stata richiesta l'indennità per tutto il periodo di impegno, in base alle condizioni descritte alla lettera i) del precedente paragrafo 4;
- inviare all'Ente competente, entro 60 gg. dalla fine dell'esecuzione di un intervento collegato ad un determinato impegno, la comunicazione di esecuzione dell'intervento stesso;
- non richiedere, successivamente all'eventuale assegnazione del premio/indennità, altre agevolazioni pubbliche collegate agli stessi impegni oggetto dell'assegnazione, fatte salve le eccezioni previste nei singoli bandi di misura;
- produrre o integrare la documentazione richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
- rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente bando e nell'atto di assegnazione;
- comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti;
- a rispettare quanto previsto alla lettera q) del precedente paragrafo 4 "*Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso*" nel caso in cui al momento dell'atto di assegnazione il Piano di gestione o il Piano dei tagli adottato dal beneficiario non copra l'intero periodo di impegno.

Nel caso in cui il richiedente non presenti una domanda annua di pagamento e al tempo stesso non comunichi il recesso dalla misura, non viene erogato il pagamento per l'anno del mancato rinnovo ma si considerano vincolanti gli impegni assunti con l'istanza dell'anno precedente. Il richiedente potrà comunque richiedere il pagamento per l'anno successivo. Le aziende che si trovano nella situazione sopra descritta saranno oggetto di controllo in loco da parte di ARTEA.

8. Forma del sostegno

È prevista la concessione di un'indennità annua, per 7 anni, volta a compensare i costi aggiuntivi nonché le perdite di reddito nel periodo di impegno assunto, per un importo variabile da un minimo di 40 ad un massimo di 200 euro ad ettaro/anno, definito dalla somma dei valori riconosciuti per i singoli impegni silvoambientali e di seguito riportati nella tabella 1. La verifica del rispetto dell'importo minimo o massimo ad ettaro dell'indennità è riferita all'intera superficie richiesta/ammessa in domanda.

Per i beneficiari che aderiscono a più di un impegno, l'entità del sostegno è determinata dalla somma delle indennità previste da ciascun impegno e comunque entro il limite massimo di € 200,00 all'anno e per ettaro di superficie.

L'indennità viene corrisposta per ettaro di superficie boscata o di area assimilata a bosco oggetto di impegno e interessata dai interventi ad essi collegati.

Il sostegno è concesso conformemente alle condizioni previste dalla Decisione CE del 2 agosto 2010 n. C (2010) 5458 (Aiuto di Stato 253/2010).

Tabella 1 – Indennità riconosciuta per l'applicazione delle singoli impegni silvoambientali (*valori arrotondati).

Tipologia di impegno silvoambientale	€ *
a) Selezione delle specie soggette ad utilizzazione	
i. Rilascio, di una o più piante a ettaro scelte tra quelle appartenenti a soggetti di maggior età e/o diametro e/ di pregio, individuati secondo i criteri definiti nell'art. 12 del DPGR n. 48/R del 08/08/03 e s.m.i.	10 €/pianta/anno
ii. Rilascio di almeno 5 piante ad ettaro scelte tra quelle appartenenti alle specie considerate sporadiche e, individuate secondo i criteri definiti nell' art. 12 del DPGR n. 48/R del 08/08/03 e s.m.i.;	da > = 5 a < 10 piante: 22 €/ha/anno = 10 piante: 33 €/ha/anno
iii. Asportazione delle specie alloctone, di Pino d'Aleppo, marittimo, nero e laricio, anche se secche in piedi, inserite nelle formazioni boscate e in particolare quelle ad alta infiammabilità e valorizzazione delle specie autoctone (in tutte le tipologie di bosco): - da 5 a 20 piante ettaro - da 21 a 40 piante ettaro - oltre 40 piante ettaro (nel conteggio sono escluse le piante di diametro inferiore ai 10 cm)	29 €/ha/anno 59 €/ha/anno 75 €/ha/anno
b) Ripuliture e sfalcio di vegetazione arbustiva ed erbacea nei boschi e altri interventi per la tutela della biodiversità strutturale.	
i. Taglio della vegetazione arbustiva, ripulitura delle aree aperte all'interno dei boschi o delle aree assimilate a bosco quando ricomprese o adiacenti ad un bosco.	200 €/ha/anno

c) Gestione dei residui di lavorazione delle utilizzazioni	
i. Obbligo di asportazione o, in alternativa, obbligo di cippatura e/o sminuzzatura, con conseguente distribuzione sul terreno, dei residui degli interventi selvicolturali e divieto di abbruciamento in situ dei residui stessi	89 €/ha/anno
d) Impatto dell'uso dei boschi e delle utilizzazioni sul suolo, sulla vegetazione arbustiva, sulla rinnovazione e sulla fauna selvatica	
i. Utilizzazione per il concentramento o l'esbosco di animali da soma, di gru a cavo, di risine, in sostituzione di mezzi meccanici	104 €/ha/anno

Il pagamento è determinato annualmente in base alla superficie soggetta a impegno riportata in domanda di aiuto e per la quale si richiede ed è stato ammesso il pagamento. L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto presentata inizialmente rappresenta il tetto massimo erogabile per ciascuna annualità nel corso del periodo di impegno.

Non sono ammissibili domande di aiuto con importo dell'indennità ammissibile (in fase di atto di assegnazione) inferiori a 1.000,00 € per beneficiario.

Inoltre si applicano le seguenti riduzioni progressive per scaglioni:

- per pagamenti da euro 20.000 a euro 50.000 viene effettuata una riduzione del 10% sull'importo eccedente i 20.000 euro;
- per pagamenti da euro 50.001 a euro 100.000 viene effettuata una ulteriore riduzione del 15% sull'importo eccedente i 50.001 euro;
- per pagamenti da euro 100.001 viene effettuata una ulteriore riduzione del 20% sull'importo eccedente i 100.001 euro.

9. Rispetto della condizionalità

Il beneficiario deve rispettare, nell'insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 (allegato 3 del PSR Toscana reperibile nel sito web della Regione Toscana in corrispondenza del bando per l'annualità di riferimento), in relazione al relativo Decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. e agli atti regionali di attuazione di cui alla D.G.R. n. 328 del 22 marzo 2010 e s.m.i.

Il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

10. Riduzioni ed esclusioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 18 del Reg. Ce n. 65/11, in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e obblighi connessi si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della G.R. in attuazione del D.M 22 dicembre 2009 n. 30125 e s,m,i.

Il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 16 del reg. UE 65/2011.

11. Calcolo delle superfici

Per la definizione delle superfici oggetto di impegno si fa riferimento alle particelle catastali se sono interamente investite a bosco o da un area assimilata a bosco. Qualora l'impegno, invece, riguardi particelle catastali solo parzialmente investite a bosco o da un area assimilata a bosco, per la

determinazione dei confini si applica quanto previsto dai comma 1, 2, 3 dell'art. 3 della L.R. 39/00 "Legge Forestale della Toscana" e s.m.i. e dai comma 5 e 6 dell'art. 2 del Regolamento Forestale della Toscana vigente.

12. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie messe a bando per le singole annualità corrispondono a quanto previsto nella tabella 6 del paragrafo 2.5 del DAR.

A conclusione delle istruttorie degli Enti relative a ciascuna annualità la Regione, ai soli fini della quantificazione delle economie complessive determina la graduatoria regionale definitiva composta da:

- le domande, istruite dagli Enti competenti, ammesse in base alle risorse disponibili;
- le domande ammissibili ma non finanziabili in base alle risorse disponibili.

La graduatoria di cui sopra è oggetto di una presa d'atto da parte dell'Ufficio regionale competente.

13. Adempimenti procedurali

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce quindi la richiesta di adesione alla misura 225 del Piano di Sviluppo Rurale (salvo la verifica della finanziabilità in relazione alle dotazioni finanziarie ed ai requisiti di accesso previsti) nonché domanda di pagamento relativamente al primo anno di adesione alla misura.

La domanda di pagamento, per gli anni successivi a quelli di prima adesione alla misura, è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 12 del decreto ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009.

13.1 Fasi del Procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento e le relative scadenze per la misura 225. I soggetti competenti possono disciplinare con propri provvedimenti, approvati e pubblicati secondo le regole dei rispettivi ordinamenti, le norme procedurali contenenti la tempistica delle varie fasi di istruttoria per quanto riguarda i punti da 5 a 8 dello schema seguente. Nel caso in cui non si provveda all'adozione di tale atto, si applica la tempistica definita nello schema seguente e nei paragrafi precedenti.

Ai sensi dell'articolo 5 della l. 241/1990 e secondo le regole dei rispettivi ordinamenti gli Enti competenti individuano il responsabile del procedimento.

FASI DEL PROCEDIMENTO	TERMINI FASI DEL PROCEDIMENTO
1. Presentazione domanda di aiuto (la domanda di aiuto vale anche come domanda di pagamento) o di ampliamento (per le annualità successive)	Per i fondi 2012, entro le ore 13 del 15/05/2012.
2. Presentazione domanda di pagamento dell'indennità annua	Le domande relative alle annualità successive a quella di adesione alla misura, devono essere presentate entro il 15/05 di ogni anno.
3. Ricezione domande (aiuto/pagamento/ampliamento) da parte di CAA/ARTEA	Entro 3 gg lavorativi dalla presentazione

4. Comunicazione da parte di Artea della disponibilità della graduatoria preliminare nel sistema informatico Artea	Entro 7 giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle domande
5. Presa d'atto della graduatoria preliminare da parte della Regione Toscana (domande di aiuto) e comunicazione agli Enti competenti per l'istruttoria	Entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA di disponibilità della graduatoria sul sistema informatico di ARTEA
6. Richiesta del completamento della domanda di aiuto/ampliamento da parte del soggetto competente per l'istruttoria (per le domande finanziabili in base alla graduatoria preliminare)	Entro 10 giorni lavorativi dalla presa d'atto della graduatoria preliminare
7. Invio del completamento della domanda da parte del richiedente	Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
8. Emissione atti di assegnazione relativi alle domande di aiuto/ ampliamento da parte del soggetto competente	Entro 60 giorni dalla ricezione del completamento integrale della domanda
9. Istruttoria della domanda di pagamento dell'indennità annua	Entro l'emissione dell'atto di assegnazione, per la prima annualità. Entro il 15/9 di ogni anno per le annualità successive
10. Elenchi di Liquidazione	Entro il 31/10 di ogni anno

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

13.2 - Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA.

13.3 Termini di presentazione delle domande

13.3.1 Termini per la presentazione della Domanda di aiuto

Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2012, la domanda di aiuto/pagamento deve essere presentata a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro le ore 13 del 15/05/2012.

Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nelle annualità successive, la domanda di aiuto/pagamento deve essere presentata a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del relativo bando.

La graduatoria preliminare degli ammissibili viene redatta tenuto anche conto dell'importo determinato

sulla base della domanda di aiuto, corrispondente all'importo ammissibile, e rappresenta, nell'annualità di riferimento, il tetto massimo liquidabile con la relativa domanda di pagamento.

Le domande riconosciute ammissibili, ma non ammesse a finanziamento decadono alla data della presa d'atto da parte della Regione Toscana della graduatoria preliminare relativa alla successiva fase di presentazione delle domande. In caso di recupero della domanda prima della scadenza della graduatoria o nelle annualità successive, al completamento occorre richiedere l'aggiornamento del cronoprogramma.

Per quanto riguarda la ricevibilità delle domande si rimanda a quanto previsto al paragrafo 1.1 "Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto" dell'Allegato al DAR.

13.3.2 - Modalità di presentazione della Domanda di aiuto

La domanda di aiuto, così come previsto al paragrafo 1 "Condizioni generali" dell'Allegato al DAR deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), reperibile sul sito www.artea.toscana.it.

Ai fini dell'adesione alla misura, le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità ed il livello di priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti a completamento della domanda ai soli titolari delle domande che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare e alle risorse disponibili per la presente misura nel DAR cui è rivolta la domanda (Provincia, Comunità montana, Unione di Comuni di seguito indicati come 'Enti competenti', individuati ai sensi del al paragrafo 1.1 "Competenze tecnico amministrative sulle singole misure" del DAR). Le priorità contenute in domanda di aiuto sono indicate e attribuite nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 3.3.4 "Criteri di selezione delle operazioni finanziate per le misure a premio ed indennità pluriennali – 225 "Pagamenti per interventi silvo-ambientali" dell'Allegato al DAR.

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), la domanda di aiuto deve essere presentata nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), riportante tutte le informazioni riferite alla consistenza e alle attività delle unità produttive dell'impresa.

13.4 Presa d'atto della graduatoria preliminare

Le operazioni di ricezione delle domande si concludono entro i 3 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Entro i 7 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ARTEA effettua le verifiche tecniche sul corretto funzionamento del sistema informatico e comunica, al Settore della Regione Toscana competente per la formazione della Graduatoria preliminare la disponibilità sul sistema dell'elenco delle domande di aiuto ad esso inoltrate, per l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'esame delle stesse. In tale elenco sono inserite tutte le domande ricevute e ammissibili all'indennità sulla base dei requisiti di accesso come dichiarati dai richiedenti, oltre alle domande indicate da respingere per qualsiasi motivazione segnalata dal sistema. Le domande sono ordinate nell'elenco in base ai punteggi derivanti dalle condizioni di priorità come dichiarate dai richiedenti.

Da tale elenco viene prodotta la graduatoria preliminare, formata esclusivamente in base a quanto dichiarato dai richiedenti.

Il Settore della Regione Toscana competente per la formazione della Graduatoria preliminare entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di ARTEA in merito alla disponibilità dell'elenco delle domande, prende atto con proprio provvedimento della Graduatoria preliminare elaborata dal sistema informatico ARTEA, nella quale tenendo conto delle risorse disponibili per l'attuazione della misura di cui al presente bando, sono individuate:

- le domande finanziabili, anche parzialmente, che saranno oggetto di richieste di completamento da parte degli Enti competenti per l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento (d'ora in avanti "soggetto competente");

- le domande non finanziabili per carenza di risorse;
- le domande da respingere sulla base di quanto segnalato dal sistema ARTEA.

La Regione Toscana e gli altri Enti competenti all'istruttoria devono dare una adeguata pubblicità a tale provvedimento.

L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce in nessun modo diritto al finanziamento delle stesse, dato che su di esse devono ancora espletarsi tutte le verifiche richieste dal procedimento per la concessione del sostegno.

13.5 - Il Completamento della Domanda di aiuto

13.5.1 - Richiesta del completamento della domanda di aiuto

Gli Enti competenti individuano, in base alla graduatoria preliminare costituita con la presa d'atto regionale di cui al paragrafo precedente, le domande finanziabili di loro competenza e richiedono, entro 10 giorni lavorativi dalla presa d'atto stessa, la documentazione a completamento della domanda di aiuto.

Il richiedente, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta del soggetto competente (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), deve presentare la documentazione a completamento della domanda di aiuto; tale documentazione deve corrispondere integralmente a quanto richiesto dal soggetto competente.

La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti o la mancata presentazione della stessa comportano la decadenza della domanda di aiuto ed il suo respingimento.

Qualora si dovessero verificare ulteriori disponibilità di risorse, per rinunce, assegnazioni parziali, revoche o altro, il soggetto competente per l'istruttoria può comunque richiedere, su indicazione della Regione, in ogni momento e nel rispetto della graduatoria preliminare, la documentazione a completamento della domanda di aiuto ad altri soggetti inseriti utilmente nella graduatoria stessa.

Ai fini del completamento della domanda di aiuto, deve essere fornita la seguente documentazione, se non già presente nel fascicolo aziendale e se pertinente con la tipologia di impegno:

- i. Relazione, a firma del richiedente, che dovrà contenere:
 - la descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale delle superfici forestali, processi produttivi aziendali; tipologia e caratteristiche dei terreni forestali aziendali e di quelli oggetto dell'intervento; numero e tipologia di dipendenti; ecc.);
 - la descrizione delle caratteristiche ecologiche, stagionali e selvicolturali dell'area oggetto di intervento (funzionale alla valutazione degli impegni previsti);
 - il *Programma degli impegni* con l'individuazione delle particelle oggetto degli impegni, della tipologia di impegno da cui sono interessate, della superficie interessata dalla tipologia di impegno, della tempistica, i criteri e le modalità di esecuzione dei singoli interventi collegati agli impegni stessi (cronoprogramma degli interventi);
 - la mappa catastale particellare in scala da 1:5.000 a 1:2.000 con l'individuazione del perimetro di tutti i terreni forestali aziendali e la localizzazione dei singoli impegni;
 - quantificazione dell'indennità annua richiesta;
- ii. la documentazione necessaria alla dimostrazione del titolo di possesso prevista dal presente paragrafo 4 "*Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso*";
- iii. bilanci e relative note degli ultimi tre esercizi approvati o la documentazione richiesta al precedente paragrafo 4.1 "*Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà*" (solo per i privati);
- iv. nel caso in cui il richiedente sia stato sottoposto a procedimenti pregiudizievoli del patrimonio immobiliare negli ultimi tre anni, dichiarazione di un istituto di credito che attesti l'affidabilità patrimoniale del richiedente e la capacità finanziaria di sostenere l'investimento (solo per i privati);

- v. dichiarazione in merito al Piano di Gestione o Piano dei tagli approvato o in corso di approvazione e sull'inserimento al loro interno, quando pertinente, degli interventi collegati agli impegni previsti;
- vi. copia dell'atto di approvazione (quando già rilasciato) del Piano di Gestione o del Piano dei tagli approvato;
- vii. Dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente;
- viii. quando pertinente, la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti delle condizioni di accesso relative ai beneficiari, di cui al precedente paragrafo 2 "*Soggetti ammessi a presentare domanda e condizioni di accesso*";
- ix. i documenti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di priorità dichiarati nella domanda di aiuto.

L'ufficio istruttore, qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, può chiedere la presentazione di ulteriori documenti, da prodursi eventualmente anche a firma di un tecnico abilitato.

Qualora, a seguito dell'istruttoria del completamento della domanda, risulti un punteggio inferiore a quello dichiarato dal potenziale beneficiario, la domanda viene ugualmente finanziata se il punteggio è superiore a quello previsto per la finanziabilità all'interno della Graduatoria preliminare di cui alla presa d'atto della Regione. Negli altri casi l'Ente competente dovrà chiedere indicazione alla Regione circa la disponibilità delle risorse finanziarie. Eventuali economie derivanti dalla gestione dei progetti devono essere comunicate dall'Ente competente alla Regione, ai fini dello scorrimento della graduatoria.

13.5.2- Istruttoria del completamento delle domande di aiuto

Il soggetto competente per l'istruttoria, successivamente al ricevimento degli elementi richiesti a completamento delle domande, effettua le verifiche del caso, attestando gli esiti delle verifiche svolte mediante :

- registrazione delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;
- redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo ogni qualvolta vi è una visita sul luogo delle superfici che saranno oggetto di impegno.

Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi. In tal caso il soggetto competente nella lettera di richiesta della documentazione indica anche il termine massimo per la presentazione della stessa, pena il respingimento della domanda.

13.6 - Emissione degli atti di assegnazione dell'indennità

A seguito dell'istruttoria della documentazione presentata sulle domande risultate finanziabili in prima istanza in base alla graduatoria preliminare, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione integrale a completamento della domanda, il soggetto competente provvede a:

- a) individuare le domande ammesse a premio/indennità in base alle risorse disponibili;
- b) emettere l'atto di assegnazione del premio/indennità. Per le domande ammesse, l'atto deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - l'intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
 - descrizione e importo del premio/indennità assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
 - il termine per la presentazione della domanda di pagamento annuale;
 - i termini e le modalità per la presentazione della domanda di ampliamento;
 - altre prescrizioni e condizioni specifiche;
 - gli impegni specifici che graveranno sul beneficiario.

L'atto di assegnazione, oltre a comprendere gli elementi sopra indicati, è predisposto dall'ufficio istruttore sulla base della modulistica presente sul sistema ARTEA, nel rispetto delle disposizioni contenute nel DAR e degli indirizzi procedurali approvati dal soggetto competente.

- c) inviare l'atto di assegnazione ai beneficiari , con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- d) registrare sul sistema ARTEA gli atti di assegnazione e le eventuali domande respinte, comprese le date degli atti stessi;
- e) dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

13.7 - La Domanda di pagamento annuale

13.7.1 - Termini per la presentazione delle Domande di pagamento annuale

La Domanda di aiuto ha anche valore di domanda di pagamento per il primo anno di impegno, per cui valgono i termini indicati al precedente paragrafo 13.3.1 "*Termini per la presentazione della Domande di aiuto*".

La domanda di pagamento annuale per gli anni successivi, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informatico di ARTEA, deve pervenire in forma completa (eventuali allegati compresi) al soggetto competente entro il 15 maggio di ogni anno a cui si riferisce.

Per le domande di pagamento è consentita una tolleranza di 25 giorni di calendario.

Per le domande di pagamento ricevute oltre il 15 maggio è applicata una riduzione pari all'1% dell'importo, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo. Pertanto le domande di pagamento devono pervenire, e quindi essere ricevute nel senso sopra specificato, entro il venticinquesimo giorno di calendario dalla scadenza del 15 maggio (9 giugno).

Le domande di pagamento pervenute oltre 25 giorni di calendario dalla scadenza del 15 maggio sono irricevibili.

Se successivamente ad una domanda di pagamento presentata entro il 15 maggio, vengono inoltrate altre domande di pagamento, queste sono considerate di modifica, ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 se presentate entro il 9 giugno. In particolare per tali domande non saranno applicate penalità se presentate entro il 31 maggio, subiranno invece una riduzione pari all'1% dell'importo, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo, se presentate oltre il 31 maggio ed entro il 9 giugno.

Le domande di pagamento pervenute oltre i 25 giorni sopra indicati sono irricevibili, ma se il beneficiario rispetta gli impegni assunti, tale irricevibilità comporta solo la perdita al diritto al pagamento dell'indennità/premio per l'annualità di riferimento della domanda di pagamento presentata in ritardo. Le UTE/UPS che si trovano nella condizione sopra detta sono oggetto di controllo da parte di ARTEA.

Quanto sopra si applica anche in caso di mancata presentazione della domanda di pagamento.

La domanda di pagamento relativa di una certa annualità per la misura 225 conferma l'avvenuto rispetto degli impegni relativi all'annualità precedente a quella di riferimento della domanda e la conseguente esecuzione degli interventi ad essi collegati, fatte salve le variazioni richieste.

Pertanto nella domanda dovrà essere indicato:

- se gli interventi, previsti nell'anno di impegno precedente alla consegna della domanda, collegati agli impegni sono stati eseguiti;
- la data di inizio degli interventi eseguiti (considerati nel loro complesso);
- la data di conclusione degli interventi eseguiti (considerati nel loro complesso).

La domanda di pagamento, così come previsto al la lettera h) del precedente paragrafo 4. "*Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso*", serve anche a comunicare eventuali modifiche nel cronoprogramma relativo all'esecuzione degli interventi collegati agli impegni.

Per quanto riguarda la ricevibilità delle domande si rimanda a quanto previsto al paragrafo 1.1 "*Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto*" dell'Allegato al DAR.

Con la domanda di aiuto/pagamento relativa alla prima annualità verrà corrisposta l'indennità proporzionale al numero di mesi residui tra l'emissione dell'atto di assegnazione e la fine dell'anno solare, considerando che il primo mese è considerato interamente solo se l'atto di assegnazione è

emesso entro il giorno 15 del mese stesso; nel caso in cui l'atto di assegnazione dovesse essere emesso dopo il giorno 15, il pagamento (non l'impegno) parte dal mese successivo. Con l'ultima domanda di pagamento si provvederà a conguagliare le eventuali somme non pagate relative al primo anno.

13.7.2 - Documentazione da presentare al momento della domanda di pagamento annuale

Alla Domanda di pagamento deve essere allegata almeno la seguente documentazione (quando pertinente):

- relazione sul rispetto degli impegni e sull'esecuzione degli interventi previsti nell'anno precedente alla presentazione della domanda di pagamento che comprende:
 - eventuali comunicazioni in merito alle modifiche apportate al cronoprogramma;
 - copia Registro aziendale dal quale si evincono gli interventi eseguiti;
 - dichiarazione di esecuzione degli interventi collegati agli impegni previsti nell'anno precedente alla presentazione della domanda di pagamento o di rispetto degli impegni stessi, rilasciata dal beneficiario e, nel caso di interventi effettuati da terzi, dal responsabile dell'esecuzione degli interventi (titolare, direttore dei lavori o responsabile dell'impresa esecutrice) redatta in base al fac-simile allegato al presente bando;
 - nel caso di lavori svolti in proprio da un beneficiario che non disponesse di tutta l'attrezzatura necessarie al rispetto degli impegni, eventuali documenti contabili attestanti il noleggio dell'attrezzatura non in disponibilità o delle prestazioni eseguite da terzi;
 - dati sull'eventuale georeferenziazione delle piante di cui all'azione a) del precedente paragrafo 3 (se prevista);
 - bilanci e relative note degli ultimi tre esercizi approvati o la documentazione richiesta al precedente paragrafo 4.1 "*Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà*".

Tutti i giustificativi, sopra riportati, relativi ad un determinato anno di impegno devono essere consegnati con la domanda di pagamento inoltrata alla prima scadenza utile dopo la conclusione dell'anno a cui si riferiscono.

Entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di conclusione dell'impegno settennale, il richiedente dovrà comunque consegnare la documentazione di cui sopra, pena la restituzione di quanto erogato a titolo di premio/indennità nell'ultimo anno di impegno.

13.7.3 - Istruttoria della domanda di pagamento annuale

La presentazione della domanda di pagamento annuale attiva la fase di verifica di quanto dichiarato in domanda e degli eventuali allegati.

Nell'istruttoria dovranno essere verificati:

- la relazione sullo stato di attuazione degli impegni;
- l'analisi della documentazione consegnata (se prevista);
- il mantenimento del titolo di possesso dei terreni oggetto degli impegni;
- il mantenimento, dopo l'esecuzione dell'intervento, delle condizioni collegate all'impegno (dichiarata).

L'istruttoria deve concludersi entro il 15/09 successivo alla presentazione e l'Ente competente deve procedere alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare ad ARTEA entro il 31/10 di ogni anno.

13.8 Domande di ampliamento

Le domande di ampliamento della superficie dell'UTE/UPS dovuto all' acquisizione di nuove superfici o all'estensione ad altre superfici aziendali degli impegni, devono essere presentate, tramite DUA, entro il termine per la presentazione delle domande di aiuto nel precedente paragrafo 13.3.1 "*Termini per la presentazione delle Domande di aiuto*".

Gli ampliamenti della superficie sono ammessi esclusivamente in via residuale dopo il soddisfacimento di nuove adesioni.

Gli ampliamenti ammessi a pagamento non danno origine ad un nuovo impegno settennale, ma godono dei benefici per il restante periodo di impegno della domanda principale (o iniziale).

Il titolo di possesso degli ampliamenti deve sussistere alla data di presentazione della domanda di ampliamento.

13.9 - Altre fasi del procedimento

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera al soggetto competente. Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di integrazione fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso ciascun soggetto competente. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

13.9.1 - Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata

Il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, del soggetto competente per l'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori commessi nella dichiarazione delle condizioni di priorità che non sono sanabili. Per le domande di aiuto, tale richiesta, in carta libera, deve pervenire all'ufficio competente per l'istruttoria entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dello stesso della graduatoria preliminare (per la misura 225) o della graduatoria (per le altre misure a premio) generata dal Sistema ARTEA; per le domande di pagamento la comunicazione deve pervenire entro 30 giorni dalla loro ricezione nel sistema ARTEA.

Il soggetto competente a seguito dell'istruttoria valuta se ammettere o no la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio istruttore riscontri errori palesi può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

13.9.2 - Comunicazioni per cause di forza maggiore

Le richieste e comunicazioni dovute a cause di forza maggiore relative al procedimento in oggetto non sono soggette a imposta di bollo e devono essere inoltrate all'Ente competente entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il richiedente è in grado di provvedervi.

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

In caso del decesso del richiedente alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del titolare della domanda presentata, occorre allegare la documentazione indicata al paragrafo 20 del decreto ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009.

Le eventuali cause di forza maggiore invocate dal beneficiario devono corrispondere ad almeno una di quelle riconosciute dalla normativa vigente e devono essere comprovabili, pena il recupero degli eventuali premi già percepiti.

13.9.3 Recesso/Trasferimento impegno/subentro

Le comunicazioni di recesso e/o trasferimento impegno non sono soggette a imposta di bollo.

In caso di recesso con o senza cessione dell'UTE/UPS il beneficiario è tenuto a darne comunicazione all'Ente competente, entro 30 giorni da quando il trasferimento produce i suoi effetti, specificando i dati utili alla definizione della prosecuzione o meno dell'impegno; la mancata comunicazione entro i 30 giorni comporta il mancato pagamento dell'annualità che segue il trasferimento.

In caso di mancata prosecuzione dell'impegno si procederà al recupero dei premi percepiti.

Il cedente non è però tenuto al rimborso di quanto già percepito se cessa definitivamente l'attività forestale avendo adempiuto ad una parte significativa del proprio impegno, identificata con l'impegno di 5 anni su sette.

In caso di subentro nell'impegno per cessione totale o parziale dell'UTE/UPS, i pagamenti per il restante periodo verranno riconosciuti al beneficiario/i subentrante/i se in possesso dei requisiti di accesso all'azione, qualora tali requisiti non fossero rispettati, si procederà al recupero dei premi già liquidati.

Il subentro totale o parziale è possibile a condizione che il subentrante provveda alla presentazione della domanda di pagamento entro i termini stabiliti. Il pagamento viene liquidato a chi ha presentato la domanda di pagamento.

Se il subentro totale o parziale avviene dopo i termini di presentazione della domanda di pagamento è necessario:

- fornire la documentazione attestante il subentro,
- produrre un accordo che stabilisca il soggetto beneficiario.

In assenza di tale accordo non viene liquidato alcun pagamento.

13.9.4 Rinunce

La comunicazione della rinuncia deve essere inoltrata all'Ente competente ed una volta inoltrata, il richiedente non può più ritirarla.

La rinuncia ha validità a partire dalla data di ricezione della stessa e sarà oggetto di un successivo atto di ritiro degli atti di assegnazione o di presa d'atto della rinuncia.

Ogni qualvolta un richiedente comunichi una rinuncia ad un pagamento agroambientale o silvoambientale, vedrà il proprio punteggio, conseguito in base ai criteri di selezione delle domande, decurtato di 4 punti nel caso in cui presenti una nuova domanda di aiuto nella o nelle annualità successiva/e, relativamente alla misura oggetto di rinuncia.

13.9.5 - Istruttoria di recupero

Il soggetto competente all'istruttoria e gestione delle domande, per le domande per le quali l'Organismo Pagatore deve procedere al recupero parziale/totale dell'importo erogato, provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento dirigenziale di recupero all'Organismo Pagatore.

13.10 - Monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio degli impegni finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora

l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007/13.

14 - Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

Si precisa che fino all'atto di assegnazione la verifica di tutti gli elementi concorsuali viene effettuata in base a quanto indicato dal DAR 14 approvato con Delibera di Giunta n. 685 del 19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6/09/10, n. 992 del 22/11/10, n. 78 del 21/02/2011, 259 del 18/04/2011, 523 del 27/06/2011, 647 del 25/7/2011, n. 888 del 24/10/2011, n. 1042 del 28/11/2011 – così come modificata dalla la DGR n. 1083 del 05/12/2011, n. 19 del 16/01/2012. Per le fasi successive si rimanda a quanto stabilito nel DAR vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia PSR della Toscana, si rinvia all'Allegato al DAR "*Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari*" e s.m.i., in particolare per quanto riguarda i seguenti argomenti:

- Condizioni generali;
- Modalità di sottoscrizione della domanda;
- Domande parzialmente finanziabili;
- Limitazioni ed esclusioni relative a tutte le misure;
- Specifiche relative alle misure con premi/indennità pluriennali;
- Minimali e massimali per le misure che prevedono premi ed indennità;
- Criteri di selezione delle operazioni finanziate per le misure con premi ed indennità pluriennali.

Allegato A)
Riepilogo e confronto tra base-line e impegni aggiuntivi

Tabella 2 – Riepilogo e confronto tra base-line e impegni aggiuntivi

Tipologia intervento	Obiettivo ambientale perseguito	Baseline		Impegni silvoambientali previsti dalla Misura	Elementi giustificativi delle indennità
		Normativa di riferimento	Requisiti minimi (da normativa)		
a.i) Rilascio, di una o più piante a ettaro scelte tra quelle appartenenti ad essenze di maggior età e/o diametro e/ di pregio, individuate secondo i criteri definiti nell'art. 12 del DPGR n. 48/R del 08/08/03 e s.m.i.	Conservazione della biodiversità	Regolamento Forestale della Toscana (DPGR n. 48/R del 08/08/2003, art. 12 comma 6	Obbligo a rilasciare 1 pianta ad ettaro in occasione dei tagli di superficie uguale o superiore ad 1 ettaro	Esclusione dal taglio di utilizzazione finale di cedui o fustaie e per il periodo di impegno, di almeno 1 esemplare arboreo per ettaro in più rispetto a quanto stabilito dall' art. 12 del regolamento forestale regionale n. 48R/03, determinando positivi effetti sull'articolazione strutturale del soprassuolo e conseguentemente sulla biodiversità	L'indennità compensa il mancato reddito derivante dalla mancata vendita del materiale legnoso non ricavato in seguito al rilascio delle piante e i costi di individuazione delle coordinate geografiche delle piante (anche di quelle rilasciate in base alle prescrizioni minime di legge), i maggiori costi di utilizzazione e di organizzazione del cantiere
a.ii) Rilascio di almeno 5 piante ad ettaro scelte tra quelle appartenenti alle specie considerate sporadiche e, individuate secondo i criteri definiti nell' art. 12 del DPGR n. 48/R del 08/08/03 e s.m.i.;	Conservazione della biodiversità	Regolamento Forestale della Toscana (DPGR n. 48/R del 08/08/2003) art. 12 commi da 1 a 5	In occasione dei tagli boschivi devono essere preservate dal taglio le piante sporadiche delle specie elencate al comma 1 dell'art. 12 del Reg. For., quando presenti con densità inferiore a venti piante ad ettaro per singola specie, e aventi diametro maggiore di 8 centimetri, fatto salvo quanto previsto ai commi da 2 a 5.	In occasione di interventi di taglio (diradamento o utilizzazione finale) di boschi cedui o di fustaie effettuati nel periodo di impegno, esclusione dal taglio di almeno 5 esemplari per ettaro in più rispetto a quanto stabilito dal citato art. 12 del regolamento forestale, appartenenti alle specie di cui al citato art. 12, a cominciare dagli individui di maggiori età e dimensioni, al fine di favorire la diffusione di tale specie e ottenere effetti positivi sulla struttura del soprassuolo e	L'indennità compensa il mancato reddito derivante dalla mancata vendita del materiale legnoso non ricavato in seguito al rilascio delle piante, i costi di individuazione delle coordinate geografiche delle piante (anche di quelle rilasciate in base alle prescrizioni minime di legge), i maggiori costi di utilizzazione e di organizzazione del cantiere

Allegato A)
Riepilogo e confronto tra base-line e impegni aggiuntivi

a.iii) Asportazione delle specie alloctone e di Pino d'aleppo, marittimo, nero e laricio, anche se secche in piedi, senza valore commerciale inserite nelle formazioni boscate e in particolare quelle ad alta infiammabilità e valorizzazione delle specie autoctone (in tutte le tipologie di bosco)	Conservazione della biodiversità e mitigazione dei cambiamenti climatici	L.R. 39/00; Regolamento Forestale della Toscana art. 26 "Taglio dei boschi cedui coniferati"; art. 10 "Disposizioni generali per l'esecuzione dei tagli boschivi"; art. 30 "Taglio di diradamento o sfollo delle fustaie"	Il Regolamento forestale non prevede, per i boschi cedui, un numero minimo di soggetti da sottoporre obbligatoriamente al taglio ma stabilisce solo le condizioni massime oltre le quali non si può operare. Infatti il principio generale è che le piante di conifere isolate devono essere rilasciate ad eccezione di quanto previsto dall'art. 26 comma 1.	consequentemente sulla biodiversità	L'indennità compensa i maggiori costi di taglio, concentramento ed esbosco e smaltimento del materiale di risulta derivante dall'asportazione delle piante alloctone, Pino d'aleppo, marittimo, nero e laricio, senza valore commerciale e che normalmente vengono lasciate in piedi, eseguiti durante i normali interventi di utilizzazione dei cedui o di diradamento delle fustaie, e i costi di controllo della rinnovazione di dette specie
			. Sono poi indicati i casi in cui è possibile e facoltativo intervenire con il taglio di: 1) i soggetti secchi, divelti, stroncati, gravemente danneggiati o inclinati; 2) i soggetti deperenti o affetti da evidenti fitopatie; 3) le piante di conifere che ostacolano lo sviluppo delle matricine di latifoglie, escluso pino domestico, abete rosso, abete bianco, duglasia e cipresso comune;	L'impegno prevede, in occasione dei tagli di utilizzazione finale dei cedui coniferati o di diradamento delle fustaie a prevalenza di latifoglie, il taglio di abbattimento, entro il limite massimo stabilito dal regolamento forestale, e l'esbosco delle piante di specie alloctone senza valore commerciale presenti e individuate in sede di richiesta. Si prevede il taglio di almeno 5 piante ad ettaro (sia vive che secche o deperienti) e, nei cedui, lo svolgimento di tutte le attività di riduzione della diffusione della rinnovazione di queste specie	

Allegato A)
Riepilogo e confronto tra base-line e impegni aggiuntivi

			<p>4) le piante che hanno raggiunto l'età del turno previsto all'articolo 31 o il diametro di 40 centimetri, delle quali è consentito il taglio fino a un massimo di dieci per ettaro;</p> <p>5) le piante di pino d'Aleppo, marittimo, nero e laricio, cipressi esotici e di chamaecyparis, di diametro superiore a 10 centimetri, delle quali è consentito il taglio delle piante isolate fino ad un massimo di quaranta per ettaro.</p> <p>Inoltre è sempre permesso (ma non obbligatorio):</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei gruppi di conifere possono essere effettuati tagli di sfollo o diradamento tendenti a rilasciare le piante di maggior diametro, di miglior sviluppo e conformazione, fino a un massimo del 40 per cento dei soggetti presenti (lettera c del comma 1 art. 26); - la rinnovazione e le giovani piante di pino d'Aleppo, marittimo, nero e laricio, cipressi esotici e 		
--	--	--	--	--	--

Allegato A)
Riepilogo e confronto tra base-line e impegni aggiuntivi

b.i) Taglio della vegetazione arbustiva, ripulitura e/o sfalcio delle aree aperte all'interno dei boschi o delle aree assimilate a bosco quando ricomprese o adiacenti ad un bosco.	Conservazione della biodiversità e mitigazione dei cambiamenti climatici	Regolamento Forestale Toscana art. 83	Nessuna prescrizione obbligatoria sul taglio della vegetazione erbacea e arbustiva nelle aree aperte o nelle aree assimilate a bosco. Tali aree se non soggette a interventi possono evolvere a superficie boscata a tutti gli effetti con conseguente riduzione della biodiversità.	di chamaecyparis, con diametro fino a 10 centimetri, possono essere oggetto di taglio al fine di contenere la diffusione di dette specie (lettera d del comma 1 art. 26). Tutti questi interventi sono facoltativi e non obbligatori. Non ci sono norme obbligatorie per l'esecuzione dei diradamenti nelle fustaie collegate agli impegni individuati		L'impegno prevede il mantenimento o la creazione di radure e di spazi aperti attraverso: - il taglio della vegetazione arbustiva nelle aree assimilate a bosco (quindi prive di copertura arborea sufficiente a connotarli come bosco); - il successivo mantenimento tramite l'esecuzione di almeno tre sfalci eseguiti ad anni alterni. Tali aree, infatti, a causa della riduzione del pascolo tendono ad essere ricolonizzate dal bosco con conseguente	L'indennità compensa il maggior costo dovuto all'esecuzione degli interventi di taglio e sistemazione, allontanamento o altro, della vegetazione presente nelle aree aperte o nelle aree assimilate a bosco quando ricomprese o adiacenti ad un bosco.
---	---	---------------------------------------	--	---	--	---	--

Allegato A)
Riepilogo e confronto tra base-line e impegni aggiuntivi

<p>c.i) Obbligo di asportazione o, in alternativa, obbligo di cippatura e/o sminuzzatura, con conseguente distribuzione sul terreno, dei residui degli interventi selvicolturali e divieto di abbrucciamento in situ dei residui stessi.</p>	<p>Mitigazione dei cambiamenti climatici:</p>	<p>Regolamento Forestale Toscana artt. 15, e da 58 a 69 (principalmente art. 69)</p>	<p>Obbligo di depezzatura (no di cippatura); obbligo a disporre in cumuli di altezza non superiore al metro. Abbrucciamento ammesso anche se normalmente soggetto ad autorizzazione. Abbrucciamento vietato solo nei periodi a rischio di incendio</p>	<p>omogeneizzazione territoriale e riduzione della biodiversità.</p>	<p>L'impegno si concretizza nell'esecuzione della cippatura e/o sminuzzatura dei residui colturali derivanti dai tagli boschivi, anche quando non sono economicamente convenienti e al conseguente spargimento sul letto di caduta o asportazione fuori dal bosco. Ciò in alternativa alla loro sistemazione in cumuli o andane previsti dalla normativa regionale o dell'abbrucciamento in situ.</p>	<p>L'indennità compensa il maggior costo dovuto all'esecuzione degli interventi di esbosco e di trattamento dei residui colturali alternativi alla sistemazione in andane o cumuli o all'abbrucciamento, al netto degli introiti provenienti dalla eventuale vendita del materiale cippato</p>
<p>d.i) Utilizzazione, per il concentramento o l'esbosco, di animali da soma, di gru a cavo, di risine, in sostituzione di mezzi meccanici (trattori o simili)</p>	<p>Riduzione dell'erosione del suolo e mitigazione dei cambiamenti climatici:</p>	<p>Regolamento Forestale Toscana art. 14</p>	<p>La normativa regionale contiene esclusivamente un elenco dei metodi di concentramento ed esbosco permessi. Non esiste nessuna prescrizione in merito alla scelta di quale dei sistemi di concentramento/esbosco permessi. Chiaramente esiste un generico obbligo ad evitare danni al bosco o al suolo</p>	<p>L'impegno prevede, nei tagli di diradamento o di utilizzazione finale di cedui o fustaie, l'esclusione di utilizzo di mezzi meccanici a motore nei lavori di concentramento e di esbosco l'uso alternativo di forza-lavoro animale (muli, asini, cavalli), di gru a cavo o di risine. Ciò determina mancata emissione di CO2 ed altri inquinanti da combustibili fossili, dovuta all'uso dei mezzi meccanici ma, soprattutto, una riduzione dei danni provocati al suolo e alla vegetazione per la realizzazione delle vie</p>	<p>L'indennità compensa i maggiori costi di concentramento/esbosco eseguito con gli animali, gru a cavo, risine, rispetto a quello eseguito con mezzi meccanici.</p>	

Allegato A)**Riepilogo e confronto tra base-line e impegni aggiuntivi**

					concentramento/esboso (dove mancanti o carenti) e durante lo svolgimento di tali operazioni. Ciò con notevoli vantaggi nella riduzione dei fenomeni erosivi	
--	--	--	--	--	---	--

Allegato B)
FAC-SIMILE REGISTRO AZIENDALE

(Logo Unione Europea)
 UNIONE EUROPEA

(Logo Italia)
 Repubblica Italiana

(Logo Regione Toscana)
 REGIONE TOSCANA

REGISTRO AZIENDALE

AZIENDA

TITOLARE

INDIRIZZO

COMUNE TELEFONO

LOCALITA'

PROVINCIA CAP

PARTITA IVA/CODICE FISCALE

DATA DI CONSEGNA

TIMBRE ENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO

MISURA 225
 PAGAMENTI PER INTERVENTI
 SILVO-AMBIENTALI

Allegato B)**FAC-SIMILE REGISTRO AZIENDALE**

- (1) PARTICELLA FORESTALE: numero identificativo della particella forestale (indicato nel Piano di gestione o nel Piano dei tagli) interessata dagli impegni/interventi;
- (2) Tipologia intervento: attività selvicolturali effettuata (es: taglio ceduo con rilascio matricinbie, diradamento fustaia faggio; ripulitura aree aperte,; ecc.)
- (3) IMPEGNO: i sinoli impegni collegati alle azioni previste dal bando (ad esempio: impegno 3.a.i, 3.b.i, ecc.)
- (4) Metodi di intervento per il rispetto impegno: descrizione dell'attività eseguita per il rispetto impegno (es: rilascio di due piante di maggiori dimensioni; rilascio di 5 piante di specie sporadiche; uso teleferica per concentrazione esbosco; ecc...);
- (5) ESECUTORE: responsabile dell'effettiva esecuzione dell'intervento con relativa qualifica.

Allegato C)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondole definizioni della L.R. n. 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
ANGHIARI	AR	52	FIRENZUOLA	FI	66
BADIA TEDALDA	AR	59	GREVE IN CHIANTI	FI	74
BIBBIENA	AR	53	LONDA	FI	51
BUCINE	AR	55	MARRADI	FI	66
CAPRESE MICHELANGELO	AR	52	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	74
CASTEL FOCOIGNANO	AR	53	PELAGO	FI	51
CASTEL SAN NICCOLO'	AR	73	PONTASSIEVE	FI	51
CASTIGLION FIBOCCHI	AR	61	REGGELLO	FI	52
CHITIGNANO	AR	57	RUFINA	FI	57
CHIUSSI DELLA VERNA	AR	48	SAN GODENZO	FI	86
LORO CIUFFENNA	AR	61	SAN PIERO A SIEVE	FI	52
MONTEMIGNAIO	AR	71	SCARPERIA	FI	51
ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	76	VAGLIA	FI	52
PERGINE VALDARNO	AR	54	VICCHIO	FI	58
PIEVE SANTO STEFANO	AR	57	CASTELL'AZZARA	GR	50
POPPI	AR	54	FOLLONICA	GR	54
PRATOVECCHIO	AR	56	MASSA MARITTIMA	GR	58
STIA	AR	75	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	54
SUBBIANO	AR	48	MONTIERI	GR	69
TALLA	AR	64	SANTA FIORA	GR	56
BARBERINO DI MUGELLO	FI	52	SASSETTA	LI	71
BORGO SAN LORENZO	FI	58	BAGNI DI LUCCA	LU	82
CALENZANO	FI	51	BARGA	LU	69
CAPRAIA E LIMITE	FI	47	BORGO A MOZZANO	LU	70
DICOMANO	FI	62	CAMPORGIANO	LU	69

Allegato C)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondole definizioni della L.R. n. 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
CAREGGINE	LU	73	COMANO	MS	77
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	53	FILATTIERA	MS	51
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	73	FIVIZZANO	MS	65
COREGLIA ANTELMINELLI	LU	77	FOSDINOVO	MS	73
FABBRICHE DI VALLICO	LU	77	LICCIANA NARDI	MS	62
FOSCIANDORA	LU	74	MULAZZO	MS	70
GALLICANO	LU	71	PODENZANA	MS	62
GIUNCUGNANO	LU	55	PONTREMOLI	MS	69
MINUCCIANO	LU	62	TRESANA	MS	70
MOLAZZANA	LU	68	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	52
PESCAGLIA	LU	79	ZERI	MS	68
PIAZZA AL SERCHIO	LU	49	BUTI	PI	62
PIEVE FOSCIANA	LU	71	CHIANNI	PI	50
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	59	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	66
SERAVEZZA	LU	57	RIPARBELLA	PI	51
SILLANO	LU	72	CANTAGALLO	PO	86
STAZZEMA	LU	71	VAIANO	PO	55
VAGLI SOTTO	LU	65	VERNIO	PO	77
VERGEMOLI	LU	79	ABETONE	PT	81
VILLA BASILICA	LU	91	CUTIGLIANO	PT	75
VILLA COLLEMANDINA	LU	66	MARLIANA	PT	81
AULLA	MS	51	MASSA E COZZILE	PT	49
BAGNONE	MS	74	MONTALE	PT	63
CASOLA IN LUNIGIANA	MS	69	PESCIA	PT	62

Allegato C)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondole definizioni della L.R. n. 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
PISTOIA	PT	48	MONTICIANO	SI	69
PITEGLIO	PT	78	MURLO	SI	56
SAMBUCA PISTOIESE	PT	91	PIANCASTAGNAIO	SI	53
SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	70	RADDA IN CHIANTI	SI	63
ABBADIA SAN SALVATORE	SI	49	RADICONOLI	SI	58
CASOLE D'ELSA	SI	51	RAPOLANO TERME	SI	53
CHIUSSINO	SI	60	SOVICILLE	SI	50
GAIOLE IN CHIANTI	SI	63			

Allegato D)**Indicazioni per la presentazione della domanda di aiuto****1) Definizione degli appezzamenti**

Gli appezzamenti devono essere definiti in modo tale da essere totalmente omogenei per tipologia di impegno e devono essere composti solo da particelle, o loro porzioni, contigue.


2) Calcolo del premio

Il premio deve essere calcolato tenendo presente le seguenti regole:


- a) Nell'individuazione delle piante da rilasciare ai sensi dell'azione a.1 del paragrafo 3 del bando (Rilascio di piante di grandi dimensioni o di pregio) e della definizione del premio spettante occorre tener presente che:
- le piante selezionate possono essere accorpate al massimo in gruppi di due piante per ettaro e, compatibilmente con il rispetto di quant'altro previsto dal presente bando in merito alle loro caratteristiche, devono essere distribuite all'interno dell'appezzamento (vedi esempi successivi);
 - sui singoli appezzamenti deve essere rispettata la densità minima media di 1 pianta/ettaro;
 - sui singoli appezzamenti deve essere rispettata la densità massima media per ettaro di 2 piante/ettaro;
 - nel caso in cui in un appezzamento non si raggiunga la densità minima non viene riconosciuto nessun premio;
 - il calcolo del premio è sempre basato sul numero intero di piante rilasciate sull'appezzamento, nei limiti del rispetto della densità minima media di 1 pianta/ettaro e della densità massima di 2 piante/ettaro;
 - in ogni caso non è possibile riconoscere un premio superiore a 20 €/ettaro/anno;

Esempi di calcolo premio azione a.1


(ogni quadrato corrisponde ad una superficie di 1 ha – il rettangolo corrisponde a 0.5 ettari)

Appezzamento1 (4 ettari)

Premio ammissibile = (8 piante/4 ettari) x 10 €/anno = 80 €/anno

Allegato D)**Indicazioni per la presentazione della domanda di aiuto**Appezamento2 (2 ettari)

Premio ammissibile = (2 piante/1 ettaro) x 10 €/anno = 20 €/anno

Appezamento 3 (1.5 ettari)

Premio ammissibile = (3 piante/1.5 ettari) x 10 €/anno = 20 €/anno

- b) per l'azione a.2 del paragrafo 3 del bando (rilascio di piante sporadiche) il premio viene determinato in base agli ettari interessati allo specifico impegno e tenendo presente che in ognuno degli appezzamenti interessati:
- le piante siano distribuite (singolarmente o a gruppi) in maniera il più possibile uniforme;
 - sia rispettata la densità minima media di 5 piante/ettaro;
 - sia rispettata la densità massima media per ettaro di 10 piante/ettaro;
 - il calcolo del premio è sempre basato sul numero intero di piante rilasciate sull'appezzamento, nei limiti del rispetto della densità minima media di 5 piante/ettaro e della densità massima di 10 piante/ettaro;
 - nel caso in cui in un appezzamento non si raggiunga la densità minima non viene riconosciuto nessun premio (il beneficiario o l'istruttore possono eventualmente correggere la definizione degli appezzamenti, nei limiti della loro operatività e competenze);
- c) per l'azione a.3 del paragrafo 3 del bando (asportazione specie alloctone) il premio viene determinato in base agli ettari interessati dall'impegno tenendo presente che in ognuno degli appezzamenti interessati:
- sia rispettata la densità minima media di 5 piante/ettaro;

Allegato D)***Indicazioni per la presentazione della domanda di aiuto***

- il calcolo del premio è sempre basato sul numero intero di piante rilasciate sull'appezzamento, nei limiti del rispetto della densità minima media di 5 pianta/ettaro;
 - nel caso in cui in un appezzamento non si raggiunga la densità minima non viene riconosciuto nessun premio;
- d) per le azioni b (Ripuliture e sfalcio) c (gestione dei residui) d (metodi di esbosco) del paragrafo 3 del bando il premio viene determinato in base agli ettari interessati dallo specifico impegno.